

det. n. 106

DA

A cura del dott. Giorgio Flajello

COMUNE

DI

Cash

*Regole affioranti allento
regolamento igienico-sanitario*

REGOLAMENTO DI IGIENE

*Art. 31. Puntone
delle stalle
dell'abitat.*

*Art. 34. Depositi
letame per
comune*

FIRENZE

CASA EDITRICE DITTA R. NOCCIOLI

1956

75312

Approvato dal Consiglio comunale in data 10-12-1959 m. 97
Il Sindaco Il Segretario Capo

Pubblicato all'Albo pretorio dal 13 - al 27-12-1959
Il Segretario Capo
St. V. Quirato Raffaele

Approvato dalla G.P.A. in seduta del 15-3-1960 n. 573
p. Il Prefetto
St. Rupperti

Pubblicato all'Albo pretorio per giorni 15 consecutivi e cioè dal 17
3 - al 10-4-1960 senza opposizioni
Il Segretario Capo
St. Quirato Raffaele

Omologato dall'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica il

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Li 30 - 3 - 191960

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO CAPO
St. V. Quirato Raffaele

ARTICOLO 7

Servizio notturno e festivo delle farmacie

Il farmacista deve prestare il suo servizio anche di notte e nei giorni festivi, ad ogni chiamata.

Ove esistano più farmacie, viene stabilito un turno per il servizio notturno e per quello festivo.

ARTICOLO 8

Divieto di esercizio delle professioni sanitarie sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico sono vietati l'esercizio delle professioni sanitarie, salvo i casi di assoluta urgenza, la vendita di medicinali ad uso interno ed esterno, la distribuzione, anche gratuita, di campioni medicinali, a scopo pubblicitario.

ARTICOLO 9

Assistenza sanitaria gratuita ai poveri

Il Comune ha l'obbligo di procedere alla formazione di uno speciale ed unico elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell'elenco predetto i Comuni sono tenuti a somministrare gratuitamente anche i medicinali loro occorrenti.

Se esistano Opere pie od altre Fondazioni che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita ai poveri ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, i Comuni sono soltanto obbligati a completarla.

ARTICOLO 10

Formazione dell'elenco dei poveri — Riconoscimento della qualità di povero

La compilazione dell'elenco dei poveri è effettuata dalla Giunta municipale sentito il medico (od i medici) condotto, non più tardi del 15 dicembre di ogni anno. La qualifica di povero è attribuita non soltanto a quelli che vivono a carico della pubblica beneficenza ma anche a chi versi in eccezionali ristrettezze economiche, per mancanza di mezzi finanziari adeguati. Il riconoscimento di tale qualità non può essere mai subordinato a condizioni di domicilio o di residenza nel territorio comunale.

ARTICOLO 11

Pubblicazione dell'elenco dei poveri — Ricorsi

L'elenco viene pubblicato all'albo pretorio per trenta giorni e contro di esso, nello stesso termine, chiunque se ne senta leso, può ricorrere al Consiglio comunale, che decide definitivamente con deliberazione motivata.

Il ricorso al Consiglio comunale non ha effetto sospensivo.

ARTICOLO 16

Competenza per la richiesta di medicinali — Casi d'urgenza

Ogni medico condotto ed ogni ostetrica è autorizzata a rilasciare richieste soltanto per i malati poveri e per le donne gestanti povere della sua circoscrizione. Però, in caso d'urgenza, qualunque sanitario legalmente esercitante può fare prescrizioni per i primi soccorsi e, sotto la sua personale responsabilità, ordinare che la richiesta venga spedita, salvo ratifica del Sindaco.

ARTICOLO 17

Formulazione delle richieste di medicinali

Salvo il caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, ogni richiesta (o ricetta) deve indicare il nome, cognome e domicilio della persona a cui favore viene rilasciata. La richiesta, da compilarsi tutta di pugno del sanitario, deve, inoltre, stabilire in termini propri, chiari e precisi, escluso ogni linguaggio convenzionale, i componenti e le dosi del farmaco da somministrarsi. Una richiesta vale per una sola volta anche quando porti l'indicazione « da ripetersi per due o più giorni ».

ARTICOLO 18

Revisione e tariffazione delle ricette

La revisione e la tariffazione delle ricette esibite dal farmacista per la liquidazione, sono di competenza dell'ufficiale sanitario. Il farmacista deve conservare gli originali di tutte le ricette da lui spedite in favore dei poveri ammessi alla cura gratuita e deve esibirle ad ogni richiesta dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 19

Disposizioni comuni ai sanitari condotti dall'esercizio di attività soggetta a vigilanza sanitaria

Per quanto non è previsto in questo titolo, i sanitari condotti devono osservare le disposizioni integrative contenute nel regolamento comunale sullo stato giuridico ed economico dei sanitari condotti.

Per l'esercizio di attività soggette a vigilanza sanitaria (ivi compresa l'apertura eventuale di stabilimenti balneari, termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini) si applicano le disposizioni del Capo V del T. U. delle leggi sanitarie e successive modificazioni.

ARTICOLO 22

Macerazione delle piante tessili

La macerazione del lino, della canapa ed in genere delle piante tessili non è permessa che in vasche a pareti e fondo fatti in modo che sia impedito qualunque loro impaludamento o costruite, preferibilmente, in muratura. Le pareti delle vasche devono essere raccordate col fondo per evitare l'accumularsi dei residui negli angoli, e per rendere più agevole la ripulitura. Non è permessa tale macerazione nelle correnti o nei bacini d'acqua di uso pubblico.

ARTICOLO 23

Scarico delle acque della macerazione

Il canale di scarico delle acque della macerazione deve essere costruito con pareti e con fondo impermeabili fino al suo sbocco. Questo deve farsi in località ed in maniera da impedire alle acque di macerazione ogni danno alla salute pubblica.

Durante la macerazione l'acqua deve ricoprire costantemente nelle vasche i materiali e ricambiarsi il più possibile. Finita la macerazione, la vasca deve essere accuratamente ripulita ed i residui che si estraggono dal fondo della vasca stessa devono essere sparsi sul terreno circostante, all'asciutto, od altrimenti distrutti.

ARTICOLO 24

Distanze per le vasche di macerazione

Le vasche destinate alla macerazione devono essere collocate alla distanza di almeno duecento metri da ogni aggregato di abitazioni con un assieme di popolazione superiore alle cento persone, da scuole, da convitti, da caserme, da manifatture industriali o da sorgenti e pozzi situati a valle, ed alla distanza di almeno cinquanta metri da qualunque casa isolata, pozzo, serbatoio di acqua potabile o acquedotto.

ARTICOLO 25

Nettezza urbana

È proibito gettare sulle pubbliche piazze e vie, sia di giorno che di notte, sostanze putrescibili ed altre immondezze o lasciarvi defluire acque di rifiuto domestiche od industriali.

È vietato pure spazzare fuori dai negozi, magazzini, abitazioni ecc. aperti verso l'area pubblica, rifiuti di qualsiasi genere.

Quando il carico o lo scarico di qualsiasi materia debba per necessità farsi sulla pubblica via, dovrà sempre eseguirsi in modo da non arrecare guasto o lasciare lordure al suolo pubblico e sgombrando e spazzando, ove occorra, prontamente la strada.

Il Comune provvederà alla continua nettezza delle piazze e delle strade dell'abitato; ed impedirà che in qualunque punto dello spazio pubblico si facciano depositi di immondizie e di letame.

Il trasporto del letame e delle spazzature fuori dell'abitato dovrà essere eseguito in modo da riuscire il meno molesto alla popolazione e durante i mesi caldi soltanto nelle prime ore del mattino.

Il letame che esalasse grave fetore dovrà essere asportato giornalmente.

ARTICOLO 30

Piano dei cortili

I cortili, il cui livello fosse inferiore al terreno circostante, per cui in seguito alle piogge l'acqua vi ristagnasse, saranno colmati a spese dei proprietari, o muniti di fognatura di scarico.

Nessuno potrà effettuare innovazioni di sorta al piano stradale, e praticarvi rialzi od avvallamenti per qualsiasi scopo.

ARTICOLO 31

Distanza delle stalle dall'abitato

Le stalle, ovili, porcili, saranno tenuti distanti dalle case di abitazione; dovranno essere giornalmente ripuliti e sgombrati dal letame, e provvisti di cisterne cementate per raccogliervi le urine degli animali, quando queste non siano avviate nella concimaia. Il minimo di cubatura sarà almeno di 30 mc. per ogni capo grosso di bestiame e mc. 20 per il bestiame minuto, come pecore, capre, maiali.

Il soffitto, le pareti, il pavimento delle stalle, nonchè le rastrelliere e le mangiatoie dovranno essere costruiti con materiale da potersi facilmente ripulire e disinfettare.

Le stalle saranno provvedute di sufficienti finestre per la luce e per la ventilazione.

ARTICOLO 32

Vuotatura pozzi neri

È vietato deporre materie fecali umani nei recinti dei luoghi abitati, e sulle vie e piazze.

La vuotatura dei pozzi neri e dei serbatoi di rifiuti liquidi (latrine, cisterne delle urine, e degli sciacquatoi, ecc.) dovrà essere fatta con sistemi inodori. Nei mesi da maggio a tutto settembre, non potrà essere fatta dopo le ore 9 antimeridiane.

Nel praticare la vuotatura dei pozzi neri, delle fogne, ecc. e nell'eseguire le riparazioni ai medesimi, si dovranno prendere tutte le precauzioni che saranno indicate dall'ufficiale sanitario, per prevenire l'asfissia degli operai ed altre nocive conseguenze.

ARTICOLO 33

Protezione del sottosuolo

Per evitare l'inquinamento delle acque del sottosuolo sono proibite le cisterne a fondo filtrante.

in duplice copia da cui dovrà risultare la distribuzione degli ambienti, con notizie intorno alla costituzione del terreno su cui s'intende fabbricare ed alla falda acqua in esso, nonchè quanto riguarda:

a) i pozzi o i serbatoi di acqua potabile o la distribuzione dell'acqua condotta;

b) le latrine e i pozzi o condotti neri;

c) il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici con gli occorrenti particolari.

L'autorità sanitaria comunale ha il dovere di vigilare sull'esecuzione dei lavori per assicurarne la rispondenza ai criteri ed alle norme dell'igiene.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono integrate da quelle sul regolamento edilizio comunale.

ARTICOLO 38

Altezza delle case e numero dei piani

L'altezza delle case prospicienti vie pubbliche non potrà essere superiore alla larghezza delle vie stesse, eccezione fatta per le case prospicienti vie con direzione da nord a sud, per le quali l'altezza potrà essere anche cinque quarti della larghezza della strada. Il numero dei piani delle case potrà essere di:

5	per	quelle	dell'altezza	di	m.	18	e	più
4	»	»	»	»	»	14	»	»
3	»	»	»	»	»	11	»	»
2	»	»	»	»	»	8	»	»

sempre compresi il piano terreno e gli ammezzati e le soffitte abitabili.

L'altezza delle case, al cornicione, non sarà superiore a m. 22, misurata tra il punto del piano stradale o del cortile da cui parte il muro di facciata, fino al margine più elevato del muro stesso.

ARTICOLO 39

Vie private

Le vie private sono soggette alle stesse prescrizioni delle vie pubbliche, dovendo alla loro regolare manutenzione provvedere i proprietari, salvo che questa spetti al Comune per diritto acquisito al libero passaggio per esse.

Gli spazi concessi dalla legge per separazione fra casa e casa dovranno essere chiusi e saranno soggetti alle stesse regole stabilite per i cortili, riguardo alla pavimentazione, agli scoli ed alla pulizia.

ARTICOLO 40

Cortili

L'ampiezza dei cortili sarà di almeno un quinto della superficie dei muri che li limitano. L'altezza massima dei muri prospicienti i cortili non dovrà essere superiore ad una volta e mezza la distanza media fra essi e il limite dello spazio scoperto che sta loro di fronte.

ARTICOLO 45

Solai

Nei sottotetto inabitabili il solaio non dovrà essere costituito dalle sole falde del tetto, ma vi dovrà essere sempre un rivestimento interno o controsoffitto, con spazio d'aria interposto per impedire la troppo diretta influenza della variazione di temperatura.

Tale spazio dovrà essere sempre tenuto qualunque sia il sistema di copertura della casa.

ARTICOLO 46

Anditi, vestiboli, corridoi, scale

Gli anditi, i vestiboli, i corridoi comuni e le gabbie di scale saranno bene illuminati e aereati ed avranno le pareti, fino ad un'altezza di m. 1,50, almeno rivestite di materiale di facile ripulitura.

ARTICOLO 47

Camini

Ogni gola di camino nelle case da costruirsi a nuovo dovrà servire per un solo focolare, camino, stufa, calorifero o cucina. Esse saranno costruite con tubi di terra cotta o canne murali impermeabili ed in modo che si possa praticarne la pulitura meccanica. Saranno protratte fin fuori del tetto, almeno per un metro, e terminate da fumaioli solidi e solidamente assicurati.

ARTICOLO 48

Grondaie

Tutte le coperture di fabbriche devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico, quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti, di canali metallici di gronda, sufficientemente ampi da ricevere e tradurre le acque pluviali ai tubi di sfogo. In detti canali di gronda, come nei tubi di sfogo, è assolutamente vietato d'immettere acque lorde o di lavatura domestica provenienti dai cessi, acquai, ecc.

I tubi di sfogo dovranno essere in numero sufficiente e preferibilmente in ferro o ghisa negli ultimi 3 metri, pel corso dei quali saranno incastrati nel muro esterno della casa, quando sia prospiciente strade o piazze pubbliche.

ARTICOLO 49

Pulizia delle abitazioni

Gli inquilini sono tenuti a mantenere pulita e sgombra da immondizie la propria abitazione.

Il pozzo nero dovrà distare almeno dieci metri da ogni pozzo di acqua potabile, e metri due dai muri dell'edificio.

Le fogne fisse dei pozzi neri saranno sempre costruite in buona muratura e cementate in modo da riuscire di perfetta tenuta.

- e) mancanza di condotto di scarico del fumo del focolare:
- f) grave difetto di luce naturale o di ventilazione:
- g) mancanza d'un pozzo d'acqua potabile.

ARTICOLO 53

Alberghi

Indipendentemente dall'autorizzazione prescritta dalla legge sulla pubblica sicurezza e da quanto è prescritto ai fini dell'edilizia, per l'apertura di alberghi, occorrerà ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del Sindaco, da concedere su parere favorevole dell'ufficiale sanitario. Per ottenere la prescritta autorizzazione i richiedenti trasmetteranno al Sindaco il progetto sia delle nuove costruzioni, sia delle trasformazioni di locali ad uso di albergo.

Anche quando non si debba eseguire alcuna trasformazione di locali sarà trasmessa al Sindaco la pianta di tutti i locali da occupare.

Contro il rifiuto di autorizzazione da parte del Sindaco è dato ricorso al Prefetto, che decide sentito il medico provinciale.

La decisione del Prefetto è provvedimento definitivo.

Chi eserciterà l'industria alberghiera non ostante il rifiuto della prescritta autorizzazione sarà punito a' termini dell'articolo 451, comma 2°, del Codice penale.

ARTICOLO 54

Abitazioni collettive

I convitti, gli ospizi, i conventi, i collegi ecc. devono avere locali separati per il bagno, l'infermeria, gli uffici per malattie contagiose. Tutte le abitazioni collettive (compresi gli ospedali, gli uffici, gli opifici, gli alberghi) devono essere sottoposti almeno una volta l'anno a disinfezione generale.

I cinematografi, teatri, alberghi, trattorie, osterie, caffè, ecc., devono essere provvisti di un numero sufficiente di latrine ed orinatoi per loro uso esclusivo, disposti ed ubicati in modo da avere luce ed aria diretta.

Latrine ed orinatoi, devono essere tenuti in perfetto stato di manutenzione e di nettezza da parte dei proprietari dell'esercizio.

ARTICOLO 55

Riparazione di fabbricati

I proprietari delle case sono obbligati a provvedere prontamente a quelle riparazioni di fabbricati, la cui trascuratezza possa riuscire di imminente pericolo alla salute od alla incolumità delle persone.

ARTICOLO 56

Macellazione ed allevamento di animali, carnifici, ecc.

Nei locali ove si eseguisce la macellazione di animali bovini, suini od altri, ed ove sono stabilite industrie di caseificio, di allevamento, ecc. si dovrà

CAPO III — Igiene delle scuole

ARTICOLO 60

Compiti dell'ufficiale sanitario

L'ufficiale sanitario, un mese prima dell'inizio dell'anno scolastico, eseguirà un'accurata ispezione ai locali delle scuole, riferendo per iscritto al Sindaco ed al medico provinciale quali provvedimenti siano da lui suggeriti affinché i locali stessi riescano salubri per rispetto all'ampiezza, asciuttezza, luce, mezzi di riscaldamento, ventilazione, mobili scolastici, nettezza delle pareti e del pavimento.

L'ufficiale sanitario provvederà durante le vacanze estive a far eseguire un'accurata disinfezione di tutti i locali delle scuole.

Egli curerà la rigorosa osservanza del R. D. 9 ottobre 1921, n. 1981 circa la difesa contro le malattie infettive nelle scuole

ARTICOLO 61

Ispezione preventiva delle scuole

Nell'ispezione dei locali scolastici l'ufficiale sanitario dirigerà pure la sua attenzione alla qualità dell'acqua potabile, alla costruzione e tenuta delle latrine, al cortile o porticato, agli attrezzi per la ginnastica, ed a ciò che sta nelle adiacenze della scuola, procurando che ne siano rimosse, ove esistano, le cause di insalubrità.

ARTICOLO 62

Ispezioni periodiche delle scuole

Durante l'anno scolastico l'ufficiale sanitario ispezionerà senza preavviso due volte al mese le scuole, portando la sua attenzione sullo stato di salute degli allievi, e sulla possibilità delle malattie diffusibili per contagio nella scuola stessa in cui al succitato R. D. 9 ottobre 1921, n. 1981 disponendo per l'esclusione degli allievi che ne fossero affetti e prescrivendo ogni altra misura necessaria ad evitare contagi.

ARTICOLO 63

Casi di malattie diffusibili

Nei casi di sviluppo nel Comune di malattie infettive diffusibili le ispezioni alle scuole diverranno più frequenti; saranno date dall'ufficiale sanitario ai maestri ed alle maestre istruzioni verbali per riconoscere i primi sintomi della malattia, ove tendesse a diffondersi, affinché possano far ricondurre al proprio domicilio i bambini che, ammalati, si fossero recati alla scuola.

ARTICOLO 69
Pulizia nelle scuole

La spazzatura dell'aula scolastica sarà eseguita dal bidello o da altro inserviente comunale, non mai però durante la permanenza degli allievi nella scuola.

ARTICOLO 70
Latrine, lavabi ed acqua potabile

Le latrine annesse alle scuole devono essere in numero corrispondente alle aule; devono essere divise per sesso ed essere quotidianamente disinfettate. Le scuole devono essere dotate di acque salubri per la pulizia e per l'uso potabile degli scolari.

CAPO IV — **Igiene degli abitati rurali**

ARTICOLO 71
Abitabilità case rurali

Le condizioni minime di abitabilità delle case rurali debbono essere comprese nei limiti delle norme di massima stabiliti dal Consiglio provinciale sanitario, con riguardo allo stato di fatto esistente, ed alle speciali condizioni topografiche, climatiche ed agricole.

ARTICOLO 72
Ispezioni

Nel corso di ciascun triennio, l'ufficiale sanitario accerterà, mediante apposita ispezione, le condizioni di abitabilità, in rapporto al precedente articolo, delle abitazioni rurali esistenti nel territorio del Comune, e di ogni visita stenderà apposita relazione con le necessarie proposte, rimettendo un esemplare al Sindaco ed un altro all'autorità sanitaria provinciale.

ARTICOLO 73
Divieti

Dove risulti che manchino in tutto o in parte le condizioni minime di abitabilità, il Sindaco notificherà, per iscritto, le risultanze e proposte della relazione al proprietario dell'abitazione o delle abitazioni, invitandolo a provvedere alle riparazioni ed aggiunte necessarie nel termine che sarà stabilito per ciascun caso.

Nel caso che il proprietario non provveda, il Sindaco, fatti eseguire dall'ufficiale sanitario gli accertamenti, ne riferisce al Prefetto, il quale richiede all'ufficio del Genio Civile la perizia dei lavori occorrenti e la trasmette al Sindaco. Questi comunica la perizia al proprietario, fissandogli un termine

CAPO V — Sorveglianza sulle acque potabili

ARTICOLO 78

Approvvigionamento

L'approvvigionamento di acqua per uso potabile sarà fatto sempre in seguito ad esame, da parte del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sempre che essa risulti buona per composizione chimica e scevra da ogni indizio d'inquinamento, e in seguito ad esame del luogo di derivazione, che assicuri l'impossibilità d'infiltrazioni prossime o remote, capaci di alterarne in avvenire le buone condizioni.

ARTICOLO 79

Fontane pubbliche

Le fontane pubbliche devono essere costruite per modo che non sia possibile l'inquinamento dell'acqua nel suo attingimento.

ARTICOLO 80

Acqua nelle case

Nessuna casa sarà dichiarata abitabile e potrà essere data in tutto o in parte in affitto se non sia fornita di una quantità sufficiente di acqua riconosciuta potabile dall'ufficiale sanitario.

ARTICOLO 81

Distribuzione

La distribuzione dell'acqua della condotta pubblica per uso domestico sarà fatta, preferibilmente, col sistema del contatore direttamente dai tubi stradali.

ARTICOLO 82

Tubatura

La tubatura di distribuzione e di scarico dell'acqua per uso potabile non dovrà mai avere alcuna continuità con quella per la distribuzione e scarico dell'acqua per le latrine.

ARTICOLO 83

Pozzi d'acqua

I pozzi d'acqua per uso potabile e domestico dovranno essere scavati, per quanto possibile, lontani da qualunque ragione d'inquinamento da parte del

CAPO VI — Igiene del lavoro

ARTICOLO 88

Lavatoi pubblici

I lavatoi pubblici per gli oggetti di uso personale o domestico sudici, saranno costruiti a più scompartimenti distinti, aventi ognuno una speciale bocca di entrata e di uscita dell'acqua, escludendovi il lavaggio in una stessa vasca d'oggetti di diversa provenienza.

Ai lavatoi sarà distribuita acqua che non abbia servito ad altro uso domestico, industriale od agricolo, per cui possa essere stata in qualche modo inquinata.

L'acqua di rifiuto dei lavatoi non sarà immessa in canali di acqua che possa servire per uso potabile o domestico, o per lavaggio di erbaggi o di altri materiali d'uso alimentare per l'uomo o per gli animali.

ARTICOLO 89

Fabbriche, stabilimenti

Chiunque intenda attivare nel Comune una qualsiasi industria, fabbrica o manifattura, dovrà darne avviso 15 giorni prima all'Autorità comunale la quale, sentito il parere dell'Ufficiale sanitario, rilascerà, ove nulla osti, l'autorizzazione scritta in cui verranno richiamate le speciali cautele da osservarsi nel caso si tratti di manifatture od industrie contemplate nell'art. 216 del T. U. 27 luglio 1934, n. 1265.

Per le lavorazioni insalubri o pericolose viene presentata al Sindaco apposita domanda di autorizzazione corredata dal progetto delle opere tutte da eseguire nella fabbrica o stabilimento da impiantare.

L'autorizzazione è necessaria anche nel caso in cui non si tratti di lavorazioni insalubri e pericolose.

ARTICOLO 90

Inconvenienti igienici

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento il Sindaco può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.

ARTICOLO 91

Classificazione delle lavorazioni insalubri o pericolose

Quando sorga dissenso, in relazione all'art. 216 del T. U. delle leggi sanitarie, circa la classificazione della manifattura o fabbrica, e quindi sulla

TITOLO III

**IGIENE DEGLI ALIMENTI, DELLE BEVANDE
E DEGLI OGGETTI DI USO DOMESTICO**

CAPO I — **Disposizioni generali**

ARTICOLO 94

Vigilanza

La preparazione ed il commercio delle sostanze alimentari sono soggetti alla vigilanza sanitaria.

ARTICOLO 95

Esercizi

Tutti gli esercizi soggetti a vigilanza sanitaria non potranno essere aperti senza aver ottenuta la licenza dalla Commissione comunale di cui al R. D. 16 dicembre 1926, n. 2174, la quale la concederà dopo ispezione tecnico-igienica, che accerti che i locali si trovino nelle condizioni volute dal presente regolamento.

ARTICOLO 96

Apertura esercizi di commestibili

Qualunque esercente fabbrica o vendita di sostanze commestibili, dovrà dichiarare al Sindaco:

- a) l'oggetto della propria industria e commercio;
- b) tutti i locali che servono allo spaccio e deposito;
- c) i cambiamenti ed ampliamenti che successivamente vi fossero effettuati;
- d) la cessazione dell'esercizio.

visita dell'ufficiale sanitario, il quale accerta che le persone medesime non siano affette da malattia infettiva diffusiva o da postumi di essa che le mettano in condizioni di contagiare altri.

Il contravventore è punito ai sensi di legge (art. 262, T. U. leggi sanitarie). Chiunque assume o trattiene in servizio, per la preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande, persona, anche se appartenente alla propria famiglia, che dalla visita sanitaria sia risultata nelle condizioni indicate nel primo comma, è denunziato all'Autorità giudiziaria e punito ai sensi di legge. La stessa denuncia si effettua a carico di chi, malgrado la visita sanitaria abbia constatato sulla sua persona la sussistenza delle condizioni predette, continui ad attendere direttamente alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande (art. 262 T. U. leggi sanitarie).

Il Sindaco, quando ritenga che possano sussistere i pericoli di contagio indicati nel primo comma, ha facoltà di disporre gli opportuni accertamenti sanitari, e di adottare i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica.

ARTICOLO 103

Registro visite sanitarie — Sanzioni

Ogni esercente sarà provvisto di apposito registro in cui verranno notate le visite effettuate da parte dell'ufficiale sanitario, comprese quelle di cui all'articolo precedente, e le contravvenzioni o penalità cui eventualmente andrà incontro.

ARTICOLO 104

Ispezioni

Le ispezioni sulle sostanze alimentari e bevande saranno eseguite dall'ufficiale sanitario insieme, nei congrui casi, al veterinario condotto.

Queste ispezioni potranno essere compiute in qualunque tempo e luogo.

ARTICOLO 105

Prelievo campioni, analisi, sanzioni

Per il prelievo dei campioni, per l'analisi delle sostanze prelevate e per le sanzioni si richiamano gli articoli 162 e 241 del presente regolamento.

CAPO II — Carni di animali da macello

ARTICOLO 106

Norme regolatrici

Le norme e le disposizioni che regolano la macellazione, la visita sanitaria, la classificazione e bollatura delle carni fresche e congelate, il deposito, il trasporto, la bassa macelleria, i frigoriferi, ecc., sono quelle stabilite dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con R. D. 20 dicembre 1928, n. 3298, e dal R. D. 26 settembre 1930, n. 1458.

sciute in via di decomposizione, o comunque alterate. I contravventori sono deferiti all'Autorità giudiziaria e le carni confiscate e distrutte.

Le carni dichiarate di bassa macelleria debbono essere escluse dalla congelazione.

ARTICOLO 111

Introduzione nel Comune di carni fresche macellate

L'introduzione nel Comune della carne fresca macellata altrove, destinata agli spacci pubblici, e agli stabilimenti industriali, è permessa alle seguenti condizioni:

- a) che sia marcata col bollo del Comune di origine;
- b) che sia accompagnata da un certificato da rilasciarsi dall'Autorità comunale con la dichiarazione del veterinario comunale che la carne portante il bollo impresso e descritto sul certificato appartiene ad animale perfettamente sano e regolarmente macellato;
- c) che sia sottoposta a nuova visita da parte del veterinario del Comune di destinazione.

La carne dovrà essere protetta da idonei involucri e contenuta in cesti debitamente foderati all'interno.

ARTICOLO 112

Laboratori carni insaccate, salate o comunque preparate

Chiunque intenda aprire un laboratorio per la produzione di carni insaccate, salate o comunque preparate, deve farne domanda all'Autorità comunale, che concede l'autorizzazione quando in seguito a visita del veterinario comunale risulti che i locali, gli arredamenti ed i macchinari corrispondono alle esigenze dell'igiene.

Il personale addetto ai laboratori di carne insaccata, o comunque preparata, deve risultare, da regolare certificato medico, immune da malattie trasmissibili ed essere sottoposto a periodiche visite di controllo da parte dell'ufficiale sanitario.

Nessun animale può essere macellato in detti laboratori e nessuna carne può esservi introdotta senza aver subito il controllo veterinario.

All'ingresso di ogni laboratorio sarà collocato in modo visibile al pubblico un cartello indicante la specie di carni che vi si lavorano. Nei laboratori per la produzione delle carni insaccate, salate, ecc. sono proibiti l'introduzione e l'impiego di carne di bassa macelleria. Quelle che vi vengono trovate sono sequestrate ed i contravventori deferiti all'Autorità giudiziaria.

ARTICOLO 113

Preparazione insaccati

Nella preparazione degli insaccati destinati al commercio non si possono mescolare carni appartenenti a specie diverse di animali, nè impiegare carni congelate senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità sanitaria provinciale alla quale l'interessato deve rivolgere apposita domanda.

ARTICOLO 115

Vigilanza

Sono soggetti a speciale sorveglianza dell'Autorità sanitaria i mercati e gli spacci di pollame in genere, allo scopo di sequestrare e distruggere i polli morti per malattia, quelli molto deteriorati per il trasporto od in istato d'incipiente putrefazione.

ARTICOLO 116

Divieti

È vietato insufflare aria sotto la pelle di tali animali allo scopo di farli comparire più grassi; tenerli nell'acqua per conservarli o sottometterli a qualsiasi operazione che possa nascendere l'iniziata decomposizione.

È vietato di vendere, detenere per vendere e di acquistare selvaggina nobile stanziale morta, eccettuata quella proveniente dalle riserve e che sarà identificata con apposito contrassegno.

Sono altresì vietati in ogni tempo il commercio e la detenzione di selvaggina presa con mezzi proibiti.

Dal quinto giorno della chiusura della caccia è vietato vendere, detenere per vendere e comperare la selvaggina morta alla quale si riferisce la chiusura della caccia.

La selvaggina presa nelle località in cui è libera la caccia non può essere trasportata, a scopo di commercio, nelle località in cui la caccia di quella determinata specie è vietata.

Non si potranno mettere in vendita conigli magri, vecchi od affetti da psorospermosi o da altre malattie e così pure le cavie (nelle stesse condizioni) destinate al consumo.

ARTICOLO 117

Visita della selvaggina

La selvaggina destinata all'alimentazione dovrà pure sottostare alla visita sanitaria, in ispecie quella a pelo come cinghiale, capriolo, cervo, daino e lepre specie in rapporto alla possibilità che tali animali siano colpiti da malattie che affettino gli animali da macello.

Tanto la selvaggina a pelo che quella a piuma devono portare evidenti le tracce dell'avvenuta uccisione escludendo dal consumo quella morta per malattia o che si trovasse in via di putrefazione.

ARTICOLO 118

Vendita pollame e selvaggina

La vendita del pollame, della selvaggina e del pesce è permessa sui banchi all'aperto, nei luoghi stabiliti dal Sindaco.

ARTICOLO 124

Divieto di vendita di farine

È proibita la vendita di farine:

- a) ottenute da cereali che si trovino nelle condizioni enumerate nell'articolo 122;
- b) mescolate con sostanze minerali, come allume, solfato di rame, solfato di zinco, talco, creta, gesso o comunque falsificate con polveri estranee;
- c) alterate per fermentazione, inacidimento, ecc., o invase da parassiti animali o vegetali.

ARTICOLO 125

Panificazione

L'esercizio dell'industria della panificazione è regolato dalle disposizioni di legge in vigore.

ARTICOLO 126

Divieti vendita pane

È vietata la vendita del pane fabbricato con le farine di cui all'art. 124. mal lievitato, mal cotto, fermentato, ammuffito o comunque alterato.

È vietata la vendita del pane, paste alimentari, e farina non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari che verranno di volta in volta emanate anche dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

È vietata la vendita ambulante del pane.

È permesso il trasporto del pane a domicilio del consumatore, a condizione che il pane sia chiuso in sacchetti di tela.

È vietato ai panettieri di ricevere pane di ritorno sia dai privati, che dagli esercizi pubblici.

ARTICOLO 127

Locali

I locali di deposito delle farine e degli attrezzi e suppellettili del panificio o pastificio e quelli per la preparazione del pane e della pasta devono essere asciutti e puliti, bene illuminati e ventilati, con finestre comunicanti con l'aria libera, non devono servire ad uso di abitazione o dormitorio, nè contenere oggetti sudici o sostanze con odori comunicabili al pane, nè avere comunicazione diretta con latrine ed orinatoi.

Gli operai che attendono alla preparazione del pane e della pasta devono tenersi sempre puliti, ed a tale scopo dovrà essere posto a disposizione degli operai del panificio un lavabo ad alimentazione continua d'acqua in posizione comoda, ed un locale ad uso spogliatoio.

È vietato esporre nei cortili ed appoggiare direttamente sul pavimento le tavole sulle quali è posto il pane in lievitazione.

Gli apparecchi e le suppellettili del panificio (macchinario, marne, tavole, tele, mastelli, ecc.) devono essere mantenuti in istato di scrupolosa nettezza.

se importato e destinato all'esportazione, non può essere posto in commercio se non provvisto di una timbratura recante la leggenda « vacchino ».

ARTICOLO 132

Vendita burro

La vendita del burro deve sottoporsi alle seguenti prescrizioni:

Il burro e i suoi succedanei posti in vendita per il consumo diretto debbono essere confezionati in pacchi sigillati, aventi peso netto non superiore ad un chilogrammo. Il sigillo deve essere congegnato in modo che, in seguito all'apertura del pacco venga reso ulteriormente inservibile. Sull'involucro che racchiude il solido di burro ed i suoi succedanei debbono risultare, con caratteri indelebili e ben visibili, mediante timbratura, la denominazione del prodotto, il peso del solido, il nome e cognome o la ragione sociale ed il luogo di residenza del produttore.

Il venditore non può dissigillare un nuovo pacco prima che sia esaurito quello precedentemente aperto. Quando nel locale esistono più banchi di vendita o più commessi adibiti allo smercio dei medesimi prodotti, è consentita la dissigillatura di tanti pacchi quanti sono i commessi.

La vendita al dettaglio del burro e dei suoi succedanei non può essere fatta in locali che abbiano comunicazione interna con quelli nei quali i suddetti prodotti vengono fabbricati e lavorati.

Le spedizioni e le consegne di burro e dei suoi succedanei non destinati alla vendita per il consumo diretto debbono essere in ogni caso accompagnate da apposita bolletta recante la dichiarazione della destinazione del prodotto, nonché l'esatta indicazione della ditta fornitrice, di quella ricevente, della denominazione e del peso del prodotto e della data della spedizione e della consegna.

In mancanza della bolletta la merce si intenderà destinata al consumo diretto.

Il nome di « burro » è riservato alla materia grassa ricavata con operazioni meccaniche unicamente dal latte di vacca. La materia grassa ricavata dal latte di pecora può essere venduta o comunque essere messa in commercio soltanto con la denominazione di « burro di pecora ».

CAPO VI — Frutta - Erbaggi - Legumi secchi - Funghi

ARTICOLO 133

Divieti

È proibito vendere:

- a) frutta immatura se destinata all'alimentazione immediata, ammuffita e comunque guasta od artificialmente colorata;
- b) erbaggi e legumi troppo maturi, germogliati od appassiti, sudici, ammuffiti;
- c) patate ed altri tuberi germogliati e che hanno subito la congelazione od affetti da malattie parassitarie.

La denominazione di zafferano deve essere segnata sugli imballaggi che lo contengono, nonchè nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita e la somministrazione.

ARTICOLO 144

Succo di frutta

Il nome di « succo », « mosto » e simili di un dato frutto è riservato esclusivamente al liquido ottenuto per spremitura dal frutto nominato, con o senza concentrazione.

Il nome di « sciroppo » è riservato alla soluzione acquosa del saccarosio. Il nome di « sciroppo » seguito dall'indicazione di una data pianta, è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratti o tinture ricavati da frutta, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.

I nomi di « conserva », di « marmellata » e di « gelatina » di un dato frutto sono vietati ai prodotti ottenuti per concentrazione delle polpe e dei succhi del frutto nominato, con o senza aggiunta di saccarosio, fino a consistenza pastosa o fino a che il prodotto si rapprenda o solidifichi per raffreddamento.

È vietato vendere con il nome di succo o mosto e simili di un dato frutto, di sciroppo seguito dall'indicazione del frutto o della pianta, di conserva, di marmellata o di gelatina di un dato frutto, prodotti di frutta o di altre parti di piante diversi dal frutto o dalla pianta nominati. Quando i prodotti contemplati nel presente articolo sono preparati con l'impiego di frutta o di parte di piante appartenenti a più specie, queste debbono essere indicate nella denominazione dei prodotti stessi. È vietato produrre e detenere per la vendita, vendere o mettere comunque in commercio sciroppi composti, in tutto od in parte, con essenze sintetiche o comunque non rispondenti alle definizioni di cui ai commi precedenti.

Nella preparazione degli sciroppi, escluso quello di cui al secondo comma, è ammessa:

a) l'aggiunta di glucosio, sempre quando la preparazione non superi il 25 per cento della ricchezza zuccherina totale, e purchè lo sciroppo che ne deriva sia venduto con la dichiarazione « contenente glucosio » oppure « sciroppo glucosato » da applicarsi in modo chiaro e ben leggibile sui recipienti che lo contengono;

b) l'aggiunta di sostanze coloranti ritenute innocue a norma del R. D. 30 ottobre 1924, n. 1938, destinate a ravvivare il colore, purchè sia posta sui recipienti in modo chiaro e ben leggibile l'indicazione « colorato con colori consentiti dalle disposizioni sanitarie ». Questa disposizione non si applica ai succhi d'uva.

ARTICOLO 145

Divieti

È vietata la vendita di sciroppi, conserve, marmellate e gelatine di frutta che contengono organismi animali o siano invasi da organismi vegetali o co-

ARTICOLO 149

Personale

Il personale adibito alle fabbriche di acque gassose deve essere di sana costituzione ed esente da malattie trasmissibili. Per l'accertamento di tali condizioni deve subire visita medica da parte dell'ufficiale sanitario, il quale ne rilascerà apposito certificato.

La visita sanitaria sarà ripetuta periodicamente ed almeno ogni quattro mesi a cura degli esercenti le fabbriche, i quali dovranno curare la conservazione dei referti, e presentarli ad ogni richiesta dell'Autorità sanitaria.

ARTICOLO 150

Fabbriche di acque gassose

Chiunque intenda aprire una fabbrica di acque gassose o portare modificazioni a quelle esistenti, deve farne domanda al Sindaco del Comune nel quale sorge la fabbrica.

Eguale domanda deve essere fatta da chi intende piantare apparecchi da banco.

ARTICOLO 151

Birra

Nella fabbricazione della birra non deve essere adoperata altra materia prima, che non sia il malto d'orzo o di altri cereali, il luppolo ed il lievito.

Per la chiarificazione della birra debbono impiegarsi soltanto mezzi meccanici e sostanze innocue come: trucioli di faggio o di quercia, il legno di noce avellana, la colla di pesce, la gelosa (agar agar), l'allumina, il fosfato di calce.

Per la colorazione della birra non deve impiegarsi altro che la materia colorante proveniente dal malto torrefatto.

ARTICOLO 152

Divieti

Non è permessa l'aggiunta alla birra di sostanze estranee (come per esempio: solfiti, acido salicilico, acido borico, acido ossalico, glicerina, ecc.) sia a scopo di conservazione che ad altro scopo.

È vietata la vendita di birra sensibilmente affetta dalle malattie dell'inacidimento, della vischiosità, ecc. o comunque avariata.

ARTICOLO 153

Trasporti di birra

Per il trasporto della birra si debbono impiegare solo recipienti di legno, di vetro oscuro, non piombifero, o di altro materiale opaco ed inattaccabile dalla birra stessa.

ARTICOLO 156

Ghiaccio

Si ammettono due qualità di ghiaccio: l'industriale e l'alimentare. L'alimentare deve essere artificiale e provenire da fabbriche debitamente autorizzate e notoriamente soggette a vigilanza sanitaria.

L'impiego del ghiaccio naturale e della neve potrà consentirsi soltanto per uso refrigerante ed industriale con le modalità prescritte dall'art. 12 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45 e dall'ufficiale sanitario.

ARTICOLO 157

Frigoriferi

I frigoriferi per la conservazione delle sostanze alimentari dovranno avere i locali, l'arredamento e le suppellettili tenuti con la massima pulizia, i locali di magazzino con pavimenti a superficie liscia, unita ed impermeabile con opportuna pendenza verso bocche di scarico e presentare in ogni loro particolare, le più complete garanzie igieniche.

ARTICOLO 158

Carta da involgere generi alimentari

La carta destinata all'involucro dei generi alimentari in genere ed in specie di quelli da consumarsi crudi (salumi, formaggi, dolci, ecc.) deve essere conservata al riparo della polvere, e dei contatti del pubblico e dell'esercente.

Detta carta non deve essere tenuta ammassata in angoli o sul banco di vendita, ma custodita entro appositi armadietti o apparecchi, che ne assicurino la protezione e ne evitino l'insudiciamento sia diretto che indiretto.

È vietato, negli spacci di sostanze alimentari, di avvolgere queste sostanze con carta usata, stampata o preparata con gesso, allume, barite od altra materia che si presti a frode nel peso, ovvero colorata con sostanze nocive o che ceda facilmente il colore.

Detta carta non deve essere pesante e superare il peso di grammi uno ogni decimetro quadrato. È vietato soffiare sulla carta per staccarla.

ARTICOLO 159

Gelati

Col nome di gelato di panna non può essere messo in commercio che quello ottenuto gelando una crema formata esclusivamente con latte, saccarosio, uova e sostanze aromatiche.

I gelati di cioccolato non possono essere preparati che usando latte, saccarosio e polvere di cioccolato o di cacao.

Nella preparazione dei gelati di frutta, è proibito l'impiego di essenze sintetiche e di coloranti artificiali anche innocui ed edulcoranti diversi dal saccarosio.

È permessa la produzione e la vendita dei gelati contenenti fecolacei, ge-

soltanto presso chioschi muniti di presa diretta di acqua corrente mentre i rivenditori ambulanti dovranno limitarsi a vendere solo bibite già confezionate in bottiglie chiuse.

Il personale sia fisso che provvisorio, addetto alla confezione ed alla vendita dei dolci, gelati e bibite, deve aver subito la prescritta visita sanitaria ai sensi dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie ed essere sottoposto alla vaccinazione antivaaiolosa ed alla vaccinazione antitifica.

Si procederà contro i trasgressori delle suddette norme con l'immediato ritiro della licenza, nonchè con le sanzioni previste dal T. U. delle leggi sanitarie e dal presente regolamento.

(Si richiama il seguente art. 162, n. 7).

ARTICOLO 161

Colori nocivi

Per la preparazione di sostanze alimentari, di vivande, per la colorazione delle stoffe, tappezzate, giocattoli, carte destinate ad involgere sostanze alimentari od altri oggetti di uso personale e domestico, non possono essere impiegati colori nocivi alla salute, come dalle disposizioni di legge indicate nel successivo art. 162, lettera f) e nell'art. 250 del T. U. leggi sanitarie.

CAPO IX — Disposizioni comuni ai capi precedenti

ARTICOLO 162

Norme integrative

Per quanto non è previsto nel presente titolo si applicano, oltre le disposizioni del T. U. delle leggi sanitarie, anche:

- 1) il R. D. 20 dicembre 1928, n. 3298, per la vigilanza sanitaria sulle carni; il R. D. L. 26 settembre 1930, n. 1458, recante modifiche al R. D. L. 15 maggio 1917, n. 868, per la vendita delle carni fresche e congelate;
- 2) il R. D. 30 gennaio 1936, n. 398, contenente norme per l'attuazione della legge 15 giugno 1935, n. 1350, per la disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari; il R. D. 15 gennaio 1931, n. 117, per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia; il T. U. 8 ottobre 1931, n. 1604, sulla pesca; il regolamento sulla pesca 22 novembre 1914, n. 1486; le disposizioni, in quanto applicabili anche per il prelevamento dei campioni e dei controlli, del R. D. 17 marzo 1932, n. 368, per i tipi di farina e di pane e della legge 22 giugno 1933, n. 874, sulle paste alimentari; le norme dell'Alto Commissariato per l'Alimentazione, circa le caratteristiche degli sfarinati del pane e della pasta emanate in esecuzione della legge 2 agosto 1948, n. 1036. Fino a quando non sia diversamente stabilito, le caratteristiche degli sfarinati, del pane e della pasta sono quelle indicate nel decreto del suddetto Alto Commissariato 26 luglio 1948 (« Gazz. Uff. », 4 agosto 1949, n. 177);
- 3) il regolamento 3 agosto 1890, n. 7045, per la vigilanza igienica sugli alimenti, bevande e sugli oggetti di uso domestico; il regolamento 9 mag-

ARTICOLO 156

Ghiaccio

Si ammettono due qualità di ghiaccio: l'industriale e l'alimentare. L'alimentare deve essere artificiale e provenire da fabbriche debitamente autorizzate e notoriamente soggette a vigilanza sanitaria.

L'impiego del ghiaccio naturale e della neve potrà consentirsi soltanto per uso refrigerante ed industriale con le modalità prescritte dall'art. 12 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45 e dall'ufficiale sanitario.

ARTICOLO 157

Frigoriferi

I frigoriferi per la conservazione delle sostanze alimentari dovranno avere i locali, l'arredamento e le suppellettili tenuti con la massima pulizia, i locali di magazzino con pavimenti a superficie liscia, unita ed impermeabile con opportuna pendenza verso bocche di scarico e presentare in ogni loro particolare, le più complete garanzie igieniche.

ARTICOLO 158

Carta da involgere generi alimentari

La carta destinata all'involucro dei generi alimentari in genere ed in specie di quelli da consumarsi crudi (salumi, formaggi, dolci, ecc.) deve essere conservata al riparo della polvere, e dei contatti del pubblico e dell'esercente.

Detta carta non deve essere tenuta ammassata in angoli o sul banco di vendita, ma custodita entro appositi armadietti o apparecchi, che ne assicurino la protezione e ne evitino l'insudiciamento sia diretto che indiretto.

È vietato, negli spacci di sostanze alimentari, di avvolgere queste sostanze con carta usata, stampata o preparata con gesso, allume, barite od altra materia che si presti a frode nel peso, ovvero colorata con sostanze nocive o che ceda facilmente il colore.

Detta carta non deve essere pesante e superare il peso di grammi uno ogni decimetro quadrato. È vietato soffiare sulla carta per staccarla.

ARTICOLO 159

Gelati

Col nome di gelato di panna non può essere messo in commercio che quello ottenuto gelando una crema formata esclusivamente con latte, saccarosio, uova e sostanze aromatiche.

I gelati di cioccolato non possono essere preparati che usando latte, saccarosio e polvere di cioccolato o di cacao.

Nella preparazione dei gelati di frutta, è proibito l'impiego di essenze sintetiche e di coloranti artificiali anche innocui ed edulcoranti diversi dal saccarosio.

È permessa la produzione e la vendita dei gelati contenenti fecolacei, ge-

soltanto presso chioschi muniti di presa diretta di acqua corrente mentre i rivenditori ambulanti dovranno limitarsi a vendere solo bibite già confezionate in bottiglie chiuse.

Il personale sia fisso che provvisorio, addetto alla confezione ed alla vendita dei dolci, gelati e bibite, deve aver subito la prescritta visita sanitaria ai sensi dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie ed essere sottoposto alla vaccinazione antivaiole e alla vaccinazione antitifica.

Si procederà contro i trasgressori delle suddette norme con l'immediato ritiro della licenza, nonché con le sanzioni previste dal T. U. delle leggi sanitarie e dal presente regolamento.

(Si richiama il seguente art. 162, n. 7).

ARTICOLO 161

Colori nocivi

Per la preparazione di sostanze alimentari, di vivande, per la colorazione delle stoffe, tappezzate, giocattoli, carte destinate ad involgere sostanze alimentari od altri oggetti di uso personale e domestico, non possono essere impiegati colori nocivi alla salute, come dalle disposizioni di legge indicate nel successivo art. 162, lettera f) e nell'art. 250 del T. U. leggi sanitarie.

CAPO IX — Disposizioni comuni ai capi precedenti

ARTICOLO 162

Norme integrative

Per quanto non è previsto nel presente titolo si applicano, oltre le disposizioni del T. U. delle leggi sanitarie, anche:

1) il R. D. 20 dicembre 1928, n. 3298, per la vigilanza sanitaria sulle carni; il R. D. L. 26 settembre 1930, n. 1458, recante modifiche al R. D. L. 15 maggio 1917, n. 868, per la vendita delle carni fresche e congelate;

2) il R. D. 30 gennaio 1936, n. 398, contenente norme per l'attuazione della legge 15 giugno 1935, n. 1350, per la disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari; il R. D. 15 gennaio 1931, n. 117, per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia; il T. U. 8 ottobre 1931, n. 1604, sulla pesca; il regolamento sulla pesca 22 novembre 1914, n. 1486; le disposizioni, in quanto applicabili anche per il prelevamento dei campioni e dei controlli, del R. D. 17 marzo 1932, n. 368, per i tipi di farina e di pane e della legge 22 giugno 1933, n. 874, sulle paste alimentari; le norme dell'Alto Commissariato per l'Alimentazione, circa le caratteristiche degli sfarinati del pane e della pasta emanate in esecuzione della legge 2 agosto 1948, n. 1036. Fino a quando non sia diversamente stabilito, le caratteristiche degli sfarinati, del pane e della pasta sono quelle indicate nel decreto del suddetto Alto Commissariato 26 luglio 1948 (« Gazz. Uff. », 4 agosto 1949, n. 177);

3) il regolamento 3 agosto 1890, n. 7045, per la vigilanza igienica sugli alimenti, bevande e sugli oggetti di uso domestico; il regolamento 9 mag-

TITOLO IV

LOTTA CONTRO LE MOSCHE

CAPO I — Disposizioni generali - Raccolta Esportazione e materie putrescibili

ARTICOLO 163

Nettezza urbana in genere

La raccolta e l'esportazione delle immondizie e delle materie putrescibili nonchè la costituzione dei depositi di detti materiali sono disciplinate dalle norme contenute negli articoli che seguono (decreto Capo del Governo del 20 maggio 1928).

ARTICOLO 164

Raccolta delle immondizie e delle materie putrescibili

Le immondizie e le materie putrescibili provenienti dalle case, dagli esercizi pubblici e, in genere, dagli spacci di vendita al pubblico devono essere tenute, fino al momento della loro asportazione, in recipienti coperti.

Sono vietati il gettito delle immondizie e di materie putrescibili od il loro deposito, anche temporaneo, nelle pubbliche vie o nei terreni pubblici o privati.

Le aree scoperte entro i fabbricati o interposte ad esse, come pure le strade praticabili, sia private, sia consorziali, ed i tratti di spiaggia annessi a stabilimenti di bagni devono essere tenuti sgombri, a cura dei proprietari, amministratori o conduttori, da immondizie e da materie putrescibili.

Le ordinarie immondizie e le materie putrescibili provenienti da stabilimenti industriali debbono essere raccolte in apposita fossa costruita in cemento con gli angoli arrotondati, coperta in maniera completa da lastra metallica, di capacità non superiore al metro cubo salvo le concessioni che, caso per caso, potranno essere accordate, a giudizio dell'ufficio d'igiene, secondo l'entità di certe lavorazioni. La fossa deve essere munita di canna di ventila-

CAPO II — Disposizioni generali

ARTICOLO 168

Scuderie e stalle

Le scuderie e le stalle in genere, nei casi in cui il regolamento locale di igiene ne consenta la tenuta nel centro di popolazione agglomerata, devono essere mantenute pulite ed avere le aperture esterne munite di dispositivi atti alla protezione contro le mosche, conformi alle prescrizioni emanate dal Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario.

È vietato di ammassare nelle scuderie e nelle stalle il letame: questo deve essere asportato giornalmente, nelle ore stabilite dal Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario. Per il trasporto del letame, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 165.

ARTICOLO 169

Depositi di pollame

Il Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, concede la licenza di tenere depositi di pollame vivo o di altri piccoli animali, a scopo di industria o di commercio, nel centro di popolazione agglomerata, sempre previo accertamento che detti depositi siano in condizioni da potersi attuare costantemente le norme che, caso per caso, saranno ritenute necessarie ai fini del trattamento contro le mosche.

Nei confronti di detti depositi si attuano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 164 e 165.

ARTICOLO 170

Fiere — Feste — Mercati

Chiunque, in occasione di fiere, di feste o di mercati, intende aprire o condurre scuderie o stallaggi, o tenere stalle o depositi di sosta per animali equini, bovini, ovini o suini deve darne partecipazione, sette giorni prima, al Sindaco, per i provvedimenti che questi è tenuto ad emanare, sentito l'ufficiale sanitario, ai fini dell'opportuno trattamento contro le mosche.

È vietato, di regola, di tenere fiere, feste o mercati nelle immediate vicinanze di Istituti pubblici di ricovero e di cura.

ARTICOLO 171

Esercizi pubblici

Negli esercizi pubblici di cui al T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, comprese le latterie, oltre alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, devono osservarsi le seguenti norme:

1) i locali nei quali si tengono, conservano o preparano i cibi e le bevande devono avere le aperture esterne munite di mezzi di protezione contro

già lavorate, oltre alle prescrizioni contenute nel regolamento locale d'igiene od in regolamenti speciali, devono osservarsi le seguenti norme:

1) le aperture esterne devono essere protette contro la penetrazione delle mosche;

2) i depositi dei rifiuti delle lavorazioni e dei residui suscettibili di ulteriore lavorazione, che non sia possibile di asportare giornalmente, devono essere protetti dalla invasione delle mosche. I mezzi da impiegarsi, caso per caso, per il trattamento contro le mosche, come idonee coperture delle materie stesse, carte o altre sostanze moschicide sopra o presso le materie in deposito, o altri congegni adatti allo scopo, sono indicati dal Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario.

La disposizione che precede si applica anche nei confronti dei mattatoi, delle sardigne e dei depositi di pelli fresche e di residui animali.

ARTICOLO 175

Istituti di ricovero e di cura — Collettività

Gli istituti di ricovero e di cura pubblici e privati, nonchè le collettività in genere, devono:

1) proteggere contro ogni inquinamento ad opera delle mosche: le dispense, le cucine ed i locali comunque destinati alla preparazione ed alla distribuzione degli alimenti, delle bevande e dei medicinali; i mezzi di trasporto interno delle bevande e degli alimenti;

2) difendere contro ogni inquinamento ad opera delle mosche le bevande, gli alimenti ed i medicinali, nei locali destinati a ricovero e cura di infermi di malattie comuni;

3) proteggere meccanicamente contro le mosche le latrine e le camere mortuarie, nonchè i locali destinati a ricovero e cura di malati di malattie infettive;

4) attuare il trattamento contro le mosche nei confronti dei depositi delle immondizie, delle materie putrescibili e dei rifiuti di qualsiasi genere.

Il Prefetto, sentito il parere del medico provinciale, stabilisce:

a) i mezzi da impiegarsi per l'attuazione di quanto sopra;

b) le norme obbligatorie per la raccolta, la rimozione e la distruzione, o l'eventuale recupero, dei materiali di medicatura usati.

Tutte le scuole primarie, pubbliche e private, debbono essere fornite, in ogni aula, di un esemplare del cartello di propaganda per la lotta contro le mosche, edito a cura del Ministero delle finanze (Provveditorato generale dello Stato).

CAPO III — Disposizione finale

ARTICOLO 176

Norme integrative

Per quanto non è previsto nel presente titolo, si richiamano la legge 24 marzo 1928, n. 858, l'art. 263 del T. U. leggi sanitarie, il decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928 e le successive circolari ministeriali per la lotta contro le mosche.

ARTICOLO 178

Denuncia malattie infettive e diffusive

La denuncia da parte dei medici, prevista dall'art. 254 del T. U. delle leggi sanitarie, deve essere fatta immediatamente al Sindaco ed all'ufficiale sanitario (che ne informano, rispettivamente, il Prefetto ed il medico provinciale) per ciascuna malattia infettiva e diffusiva specificata al precedente articolo, nei casi appresso indicati, sugli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune.

Per le malattie infettive e diffusive specificate alla lettera a): in tutti i casi accertati o sospettati.

Per le malattie infettive e diffusive specificate alla lettera b): nei casi di tubercolosi accertati:

nelle persone comprese nella tutela assicurativa, in virtù delle disposizioni in vigore, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; nel personale addetto alle vaccherie e agli stabilimenti di preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande;

nel personale degli alberghi e delle pensioni ed in quello addetto ai pubblici esercizi per la pulizia, l'igiene e l'estetica della persona;

nelle persone addette ai servizi domestici ed all'assistenza dell'infanzia e nelle balie;

negli ospedali civili e militari e nelle case di cura; negli istituti di cura o di assistenza medico-chirurgica od ostetrica, quali ambulatori, dispensari, asili nido, ecc.;

nei locali di meretricio e nelle meretrici soggette a vigilanza;

nei componenti di qualsiasi collettività di persone abitualmente conviventi.

Oltre la denuncia fatta all'atto dell'accertamento della malattia, deve essere fatta denuncia a parte in tutti i casi di tubercolosi a seguito di cambiamento di domicilio del malato o del suo trasporto all'ospedale o in altro istituto di cura ed anche dopo il suo decesso.

Per le malattie infettive e diffusive specificate alla lettera c): nei casi accertati:

negli ospedali civili e militari e nelle case di cura;

negli istituti di cura o di assistenza medico-chirurgica od ostetrica, quali ambulatori, dispensari, asili nido, ecc.;

negli ospizi o asili di mendicità e negli istituti di ricovero in genere;

negli opifici, nei cantieri, negli stabilimenti industriali ed in genere in tutti gli ambienti di lavoro collettivo;

in qualsiasi collettività di persone abitualmente conviventi;

nei locali di meretricio e delle meretrici soggette a vigilanza;

nel personale degli alberghi e delle pensioni ed in quello addetto ai pubblici esercizi per la pulizia, l'igiene e l'estetica della persona.

Per le malattie infettive e diffusive specificate alla lettera d): nei casi accertati:

in qualsiasi collettività femminile.

Per le malattie infettive e diffusive specificate alla lettera e): nei casi accertati:

nei locali di meretricio e nelle meretrici soggette a vigilanza.

Il Comune, da sè o unito in consorzio con i Comuni vicini, provvede ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose a termini del T. U. delle leggi sanitarie.

ARTICOLO 181

Vaccinazione antivaiuolosa

La vaccinazione antivaiuolosa è obbligatoria al secondo anno di vita e deve, di regola, essere associata a quella antidifterica. Sono esclusi da tale obbligo i bambini che da certificato medico risultino in condizioni di salute da non poter subire la vaccinazione, la quale dovrà però essere eseguita nel semestre successivo od appena cessino le ragioni della controindicazione.

È inoltre obbligatoria la rivaccinazione all'ottavo anno di età, e ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall'Autorità sanitaria nel periodo di diffusione del vaiuolo.

Si applicano le disposizioni del regolamento sulla vaccinazione obbligatoria 31 marzo 1892, n. 328.

ARTICOLO 182

Vaccinazione antitifica

La vaccinazione antitifica è obbligatoria ai sensi del decreto del Capo del Governo 2 dicembre 1926 (« Gazz. Uff. » 25 novembre 1926):

- a) per il personale di assistenza e per quello addetto ai servizi di cucina, di disinfezione, di lavanderia e di pulizia degli ospedali, ed in genere degli istituti e delle case di cura sia pubblici che privati;
- b) per le persone addette ai servizi di disinfezione, alle lavanderie pubbliche ed al trasporto dei malati, anche se dipendenti da istituzioni private;
- c) per il personale addetto ai servizi di approvvigionamento idrico, alla raccolta ed allo smercio del latte;
- d) negli altri casi di necessità di cui all'art. 2 di detto decreto.

ARTICOLO 183

Vaccinazione antidifterica

La vaccinazione antidifterica deve, di norma, associarsi a quella antivaiuolosa ed è obbligatoria ai sensi del decreto del Capo del Governo 7 marzo 1940.

In ogni Comune vengono indette due sessioni ordinarie gratuite di vaccinazioni pubbliche antidifteriche e antivaiuolose associate, rispettivamente, in primavera ed in autunno, e sessioni straordinarie tutte le volte che l'Autorità sanitaria riterrà necessario.

Devono altresì indirsi apposite sessioni ordinarie e straordinarie di vaccinazione antidifterica dei bambini, che siano stati in precedenza già vaccinati contro il vaiuolo.

Sono esenti dalle vaccinazioni, a giudizio dell'ufficiale sanitario, i bambini deboli, linfatici, tubercolotici, nefritici, affetti da diatesi essudativa, cardiaci, e quelli che abbiano già sofferto la difterite o subita la vaccinazione antidifterica.

CAPO II — Malattie infettive degli animali

ARTICOLO 186

Obbligo denuncia di malattie infettive

I veterinari, i proprietari o detentori a qualunque titolo di animali domestici, nonchè gli albergatori e conduttori di stalle di sosta devono denunciare immediatamente al Sindaco del luogo, dove si verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale, non riferibile a malattia comune già accertata.

Le malattie infettive di cui è obbligatoria la denuncia sono: afta epizootica, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, barbone bufalino, rabbia, tubercolosi clinicamente diagnosticabile, peste bovina, pleuro-polmonite essudativa (polmonare), morva, farcino, criptococcico, morbo coitale maligno, vaiuolo ovino, agalassia contagiosa delle pecore e delle capre, malattie infettive dei suini, aborto epizootico, diarrea dei vitelli, malattie infettive dei polli, influenza del cavallo, rogna nelle pecore e nelle capre, rogna negli equini, vaginite granulosa, setticemia emorragica dei bovini, difterite aviaria, laringotracheite dei polli, e le altre malattie infettive e diffusive o sospette di essere tali, indicate con speciale ordinanza dal Ministero dell'Interno.

ARTICOLO 187

Casi d'intervento del Prefetto

Nei casi di peste bovina, di pleuro-polmonite contagiosa e di morva, il Prefetto, previa visita e parere del veterinario provinciale, può, con suo decreto, ordinare l'abbattimento e la distruzione degli animali riconosciuti infetti, quando ciò sia necessario ad impedire la diffusione della malattia.

In tali casi ai proprietari è concessa un'indennità, come dall'art. 265 del T. U. leggi sanitarie, per ogni capo di bestiame.

L'importo dell'indennità è a carico dello Stato e della Provincia in parti uguali.

Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

ARTICOLO 188

Registrazione dei cani — Musoliera

I cani esistenti nell'ambito del territorio comunale devono essere notificati dai detentori, all'ufficio comunale per la registrazione entro cinque giorni dall'avvenuto possesso.

Nelle vie ed in qualunque altro luogo aperto al pubblico, i cani quando non siano condotti al guinzaglio, devono portare una musoliera che impedisca loro di mordere. Possono essere tenuti senza la prescritta musoliera i cani da guardia, soltanto però entro il limite dei luoghi da sorvegliarsi, i cani da pa-

ARTICOLO 193

Casi di farcino, moccio o cimurro

Gli animali equini od altri, malati o sospetti di farcino, moccio o cimurro, saranno sottoposti alla prova della malleina; e se questa sarà positiva si dovrà subito procedere all'uccisione dell'animale ed alla disinfezione della stalla e degli attrezzi che servirono agli animali infetti.

Gli animali sospetti di farcino saranno tenuti sotto sequestro rigoroso, e sorvegliati da persona istruita del pericolo al quale si esporrebbe, se trascurasse le istruzioni che l'ufficiale sanitario dovrà impartirle.

ARTICOLO 194

Tubercolosi mammaria

Gli animali bovini affetti da tubercolosi mammaria devono essere sottratti alla fornitura del latte per qualsiasi uso.

Gli animali bovini che sono adibiti alla produzione del latte a scopo alimentare come tale, si dovranno previamente sottoporre a visita, ed eventualmente alla prova della tubercolina.

ARTICOLO 195

Disinfezione carri trasporto

Il veterinario comunale sorveglierà la disinfezione dei carri ferroviari od altri, che abbiano servito a trasportare animali malati o morti per malattia contagiosa.

ARTICOLO 196

Vigilanza su fiere, mercati, stalle di sosta o di deposito

Il veterinario condotto esercita un'accurata vigilanza sanitaria sulle fiere, mercati, sulle stalle di sosta e di deposito dove si tengono temporaneamente animali.

ARTICOLO 199

Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, a norma dell'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, pubblicate con R. D. 28 maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte contemplata dall'art. 197.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265. Quando, nel caso di autopsia non ordinata dall'Autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

ARTICOLO 200

Riscontro diagnostico

I cadaveri delle persone decedute negli ospedali o di quelle che decedute altrove senza assistenza sanitaria sono trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art. 32 del T. U. delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 85 dell'ordinamento ospedaliero 30 settembre 1938, numero 1631.

Il riscontro diagnostico viene eseguito dall'anatomo-patologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere dev'essere ricomposto con la maggior cura.

Sono esclusi dal riscontro diagnostico:

a) i cadaveri dei militari deceduti nelle cliniche universitarie o negli ospedali civili, quando il ricovero sia avvenuto per ordine dell'Autorità militare;

b) i cadaveri delle persone che sono state ricoverate nei reparti a pagamento delle cliniche universitarie e degli ospedali civili e che sono ivi decedute, quando la famiglia ne faccia esplicita opposizione.

I risultati dei riscontri diagnostici, fermo restando quanto prescrivono i commi 2° e 3° dell'art. 85 delle citate norme sull'ordinamento ospedaliero, devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte contemplata dall'art. 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti prima sicuri segni di iniziale putrefazione del cadavere.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'ufficiale sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino manifestazioni di vita. Inoltre i cadaveri di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere protetti, mediante opportuni veli, dalle mosche e da altri insetti e devono essere adottate altresì quelle speciali misure cautelative, prescritte dall'ufficiale sanitario, per evitare ogni contatto diretto o indiretto.

ARTICOLO 205

Depositi di osservazione

Il Comune deve avere, nell'ambito del Cimitero, un locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

a) morte in abitazioni anguste o povere che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso il mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il deposito di osservazione può essere istituito dal Comune anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero può essere istituito in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

I depositi di osservazione di cui ai precedenti commi di questo articolo devono essere tali da rendere possibile l'assistenza e la sorveglianza. Tali depositi devono, inoltre, essere tali da far avvertire agevolmente dal custode ogni eventuale manifestazione di vita.

ARTICOLO 206

Camera mortuaria

Il Cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Essa deve essere costruita in prossimità dell'abitazione del custode e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Nei casi in cui il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art. 204 funziona come tale la camera mortuaria.

In tali casi la camera mortuaria deve essere posta nelle condizioni di cui all'articolo 205.

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del Cimitero.

ARTICOLO 211

Casi di malattie infettive-diffusive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero dell'Interno (art. 177) il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che il Prefetto non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

ARTICOLO 212

Modalità dei trasporti

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al Cimitero, si esegue a cura del Comune, preferibilmente in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 209, lettera b).

Nel caso previsto dall'art. 209, lettera b), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali sia esercitato dal Comune a mezzo di azienda municipalizzata con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che in via eccezionale sono eseguiti da terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, impone il pagamento di un diritto fisso la cui entità corrisponda a quella stabilita per i trasporti di ultima categoria nello stesso articolo 209. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale, i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

ARTICOLO 213

Carri

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strade ordinarie debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica e facilmente lavabile. Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

ARTICOLO 214

Rimesse

Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località appartata, fuori dell'abitato e devono essere provviste dei mezzi per la pulizia e l'eventuale disinfezione.

L'esercizio di dette rimesse è autorizzato dal Sindaco previo riconoscimento di idoneità da parte dell'ufficiale sanitario.

che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiunga dopo 24 ore di tempo.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano quando si tratti di cadaveri sottoposti ai procedimenti conservativi di cui all'art. 41 del Regolamento di polizia mortuaria 21 dicembre 1942, n. 1880.

L'incarico del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto prefettizio di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

CAPO IV — Disposizioni generali sul servizio del Cimitero

ARTICOLO 217

Cimiteri — Custode — Registri

A norma dell'articolo 337 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune deve avere almeno un Cimitero a sistema di inumazione (1). Il cimitero deve essere cinto completamente da un muro alto non meno di m. 2,50 dal piano esterno di campagna. Nel Cimitero comunale devono essere ricevuti:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento dopo il quarto mese. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del Cimitero spettano al Sindaco del Comune dove si trova il Cimitero.

L'ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento dei Cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare esercizio.

I Cimiteri, sia comunali che consorziali, devono avere almeno un custode. Il custode, per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 203; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 203, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabico portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

(1) I Comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme al Cimitero del capoluogo riesca, per difficoltà di comunicazioni, difficile, devono avere appositi Cimiteri per tali frazioni. I piccoli Comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico Cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso, le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i Comuni consorziati in ragione della loro popolazione legale (Art. 42 R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880).

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono trasportate, se fuori del Cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione prefettizia;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri suddetti debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali e governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine di anno al Comune, per essere conservato negli archivi restando l'altro presso il custode.

ARTICOLO 218

Inumazione

Il Cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura meccanica e fisica del suolo e della distanza della falda freatica. Nei singoli campi comuni devono preventivamente designarsi i posti delle fosse individuali in base ad apposito piano distributore, dividendole in riquadri proporzionali al numero delle inumazioni in un anno e al previsto periodo di rotazione in modo che una fossa sia accanto all'altra in file continuate, simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

Lo spazio necessario per un anno deve calcolarsi sulla media annuale dei morti durante l'ultimo decennio. È da ritenersi sufficiente il rapporto di 73 morti, di età oltre i 10 anni, e di 27, di età al di sotto dei 10 anni, per ogni cento morti, salvo che il Ministero per l'interno non disponga diversamente in rapporto a variazione del coefficiente di mortalità per età.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in modo alternato. Compiuto un primo giro di occupazione dei posti dispari di uno dei riquadri indicati nel piano distributore, si ricomincerà con lo stesso ordine ad usufruire dei posti pari rimasti liberi.

Ogni fossa nei campi comuni deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata fino a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo avervi deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e a quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone aventi oltre dieci anni di età debbono avere, nella loro parte più profonda (a metri 2), la lunghezza di m. 1,80 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra m. 0,60 almeno da ogni lato. Si deve calcolare, perciò, per ogni posto, una superficie di area di metri quadrati 3,50.

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni

debbono avere, nella parte più profonda (a metri 2), una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve, perciò, calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non facilmente decomponibile.

ARTICOLO 219

Tumulazione

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro. Ogni feretro deve essere posto in nicchia o loculo separati, scavati in roccia compatta o costruiti con buona opera muraria, intonacati all'interno con cemento e chiusi ermeticamente con muratura o lastra di pietra. Le nicchie e i loculi possono essere a più piani sovrapposti corrispondenti ad un vestibolo.

Lo spessore delle pareti delle nicchie e dei loculi deve essere di almeno cm. 40, tranne che non si impieghino lastre di pietra compatta unite fra loro con saldatura di piombo, o costruiti in cemento armato. In quest'ultimo caso tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile ai liquidi ed ai gas. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 216.

ARTICOLO 220

Esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. Il turno di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i Cimiteri. Quando, però, si dimostrasse che nel Cimitero col turno di rotazione decennale, la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno di rotazione e, se anche con tale provvedimento lo scopo non si sia raggiunto, si dovrà o correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il Cimitero in area più idonea. Quando si sia accertato, per lunga esperienza, che in un Cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministero per l'Interno, sentito il Consiglio superiore di sanità può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode.

ARTICOLO 221

Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro l'ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'ufficiale sanitario e del custode.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre (a meno che non si tratti di Cimitero di Comune alpino, il cui regolamento di polizia mortuaria consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suddetti);

b) quando trattisi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e che l'ufficiale sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ARTICOLO 222

Rinvenimenti di ossa

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del Cimitero e da essi avuto in concessione.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del Cimitero.

ARTICOLO 223

Estumulazioni

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal custode.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dagli articoli 221, secondo comma, della lettera b) dello stesso articolo e dall'art. 222.

CAPO V — Sepolture private nei Cimiteri

ARTICOLO 224

Concessioni cimiteriali

Dopo aver provveduto alla delimitazione delle aree per i campi comuni di inumazione, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 218, ove rimanga nel Cimitero spazio disponibile, il Comune può concedere a privati o a Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazioni individuali, familiari o collettive.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo di sepoltura a sistema di tumulazione, campi di inumazione familiari o collettivi, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Le concessioni dei Comuni di cui ai precedenti commi sono subordinate al nulla osta del Prefetto.

A tale scopo il Comune deve corredare la relativa deliberazione del Consiglio comunale dei seguenti documenti: piano regolatore del Cimitero, dal quale risulti quale sia l'area per i campi comuni di inumazione e quale quella che si intende riservare alle sepolture private; dati sulla mortalità media annuale accertata nel Comune durante l'ultimo decennio, calcolo del presuntivo aumento annuo della popolazione.

ARTICOLO 225

Concessioni temporanee e perpetue

Le concessioni anzidette si distinguono in temporanee, ossia per un tempo determinato, e perpetue. Nel caso di soppressione del Cimitero si applicano le disposizioni degli articoli 76 e 77 del R. D. 25 dicembre 1942, n. 1880.

Con l'atto della concessione, il Comune può imporre al concessionario determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 226

Trasmissibilità

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario.

Il diritto di uso di cui al comma precedente, sia totalmente che parzialmente, può essere ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto tra i vivi quanto per atto di ultima volontà, a terzi, salvo che la cedibilità o la trasmissibilità, in tutto o in parte, non sia incompatibile con il carattere del sepolcro secondo il diritto civile e sempre che i singoli atti di concessione non dispongano altrimenti.

La cessione o trasmissione lascia inalterati gli obblighi imposti dal Comune all'originario titolare della concessione.

In ogni caso, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, il Comune può non riconoscere come nuovo concessionario l'avente causa del titolare della concessione. A tal fine gli interessati devono preventivamente notificare ogni atto di cessione o trasmissione al Comune, il quale, entro il termine perentorio di un mese, potrà dichiarare il proprio voto alla cessione ed alla trasmissione.

ARTICOLO 227

Progetti — Monumenti — Lapidi — Abbandono di sepolture private

I progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, sentita la Commissione comunale per l'edilizia.

In ogni caso le sepolture private non debbono mai avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

Anche per i monumenti e per le lapidi occorre la preventiva approvazione della Commissione edilizia. Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra anche per pubbliche affissioni.

ARTICOLO 228

Cimitero consorziale

Quando il Cimitero è consorziale, i Comuni consorziati si ripartiscono il provento delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun Comune per l'impianto del Cimitero.

ARTICOLO 229

Tariffa concessioni cimiteriali

La tariffa delle concessioni cimiteriali di qualsiasi natura è allegata al presente regolamento.

ARTICOLO 230

Reparti speciali entro i Cimiteri e sepolture private fuori dei Cimiteri

Il Comune, previa autorizzazione del Prefetto, può stabilire nel Cimitero comunale reparti speciali e separati per il seppellimento di cadaveri di

persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la deposizione delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data in concessione un'area adeguata nel Cimitero stesso.

ARTICOLO 231

Cappelle private fuori del Cimitero

Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del Cimitero, contemplate dall'art. 340 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, occorre l'autorizzazione del Prefetto, che la rilascia dopo aver sentito il Sindaco ed il Consiglio provinciale sanitario ed aver fatto eseguire, a spese del richiedente, apposita ispezione tecnica dalla Commissione prevista dall'art. 84 del R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880.

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche quando viene chiesto il riconoscimento giuridico di cappelle private e gentilizie preesistenti.

Per la tumulazione nelle cappelle private e gentilizie di cui ai commi precedenti, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 203, occorre il nulla osta del Sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

ARTICOLO 232

Requisiti per le cappelle private fuori del Cimitero

Il Comune non può per alcun motivo, imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private e gentilizie.

Le cappelle private e gentilizie costruite fuori del Cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nel Cimitero.

La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà degli Enti e delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi acquistino il diritto di non lasciarvi costruire abitazioni, opifici od altro edificio destinato a riunione di persone.

Venendo meno le condizioni di fatto previste dal precedente comma, i titolari della concessione decadono dal diritto di uso delle cappelle. Le cappelle private e gentilizie costruite fuori del Cimitero nonchè i Cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti come i Cimiteri comunali, alla vigilanza dell'Autorità comunale.

A norma dell'art. 341 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro per l'Interno può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal Cimitero, sempre quando la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione costituisce speciale onoranza per la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze.

ARTICOLO 236

Disposizioni transitorie

Per le concessioni effettuate dal Comune per sepolture private di cui al capo V del presente titolo, che non abbiano ancora avuto esecuzione, il Comune potrà con apposita deliberazione, prescrivere un congruo termine per l'esecuzione, trascorso inutilmente il quale, le concessioni si intendono improduttive di ogni effetto, per decadenza.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 237

Vigili sanitari — Assistenti sanitarie-visitatrici — Ufficio d'igiene

Ove esistano, i vigili sanitari, le assistenti sanitarie visitatrici, fanno parte dell'ufficio d'igiene con le attribuzioni ad essi demandate dalla legge. Ove il Comune abbia un vero e proprio ufficio d'igiene, di esso fanno parte anche altri medici dipendenti dall'ufficiale sanitario o medico capo.

ARTICOLO 238

Donatori di sangue

I donatori di sangue devono essere di tipo costituzionale sano ed esenti da lue, tubercolosi, malaria ed altre malattie trasmissibili.

La prestazione di sangue a scopo di trasfusione terapeutica e di pronto soccorso deve essere data da individuo idoneo che appartenga ad un gruppo sanguigno compatibile con quello dell'individuo ricevente. Il riconoscimento di tale idoneità deve risultare da rigorosi esami clinici e di laboratorio, come da D. M. 3 giugno 1935 riguardante le trasfusioni di sangue.

I datori volontari o professionali di sangue devono essere iscritti in uno speciale registro da conservarsi presso l'ufficio sanitario del Comune. L'ufficiale sanitario dispone l'iscrizione dopo accurata visita medica e dopo averne accertato l'iscrizione all'Associazione nazionale datori di sangue di cui al D. M. 20 agosto 1936.

ARTICOLO 239

Autorizzazioni — Divieti — Penalità

Tutte le attività aventi riflessi nel campo igienico-sanitario devono essere permesse od autorizzate dal Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario e, nei congrui

ARTICOLO 233

Divieti di costruzione

I Cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati. È vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire mille e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza ai sensi dell'art. 338 T. U. leggi sanitarie.

Il Prefetto, quando abbia accertato che a causa di speciali condizioni locali non è possibile provvedere altrimenti, può permettere la costruzione e l'ampliamento dei Cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati.

Il Prefetto, inoltre, sentito il medico provinciale ed il Sindaco, per gravi e ingiustificabili motivi e quando per le condizioni locali non si oppongano ragioni igieniche, può autorizzare, di volta in volta, l'ampliamento degli edifici preesistenti nella zona di rispetto dei Cimiteri.

I provvedimenti del Prefetto sono pubblicati nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi e possono essere impugnati dagli interessati nel termine di trenta giorni.

Il Ministro per l'Interno decide sui ricorsi, sentito il Consiglio di Stato.

CAPO VI — Disposizioni integrative e transitorie del Titolo IV

ARTICOLO 234

Sanzioni

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente titolo salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934. n. 1265.

ARTICOLO 235

Norme integrative

Rimangono ferme le disposizioni contenute nel R. D. L. 9 dicembre 1926. n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928. n. 833 e nel relativo regolamento, approvato con decreto ministeriale 15 dicembre 1927 per quanto riguarda la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, in cui la direzione dei servizi di pronto soccorso sia assunta dal Ministro per i lavori pubblici.

Per quanto non è previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Regolamento generale di polizia mortuaria approvato con R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880 (« Gazz. Uff. » 16 giugno 1943, n. 139).

casi, anche il veterinario condotto. Il Sindaco può limitare o vietare per motivi igienico-sanitari di pubblico interesse qualsiasi di dette attività.

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non esista un'apposita sanzione nelle varie leggi, con l'ammenda fino a L. 5000 ai sensi dell'art. 106 del T. U. comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 8 della legge 9 giugno 1940, n. 530.

ARTICOLO 240

Verbali di contravvenzione

Chi eleva la contravvenzione deve redigere apposito verbale da sottoscrivere anche dal contravventore. Nei verbali viene indicato il motivo per cui, eventualmente, il contravventore si rifiuta di firmare.

ARTICOLO 241

Sequestri per contravvenzioni — Prelievo di campioni

Nel verbale di contravvenzione si fa menzione delle cose sequestrate che vengono sigillate e conservate, salvo che si tratti di sostanze la cui conservazione possa comunque riuscire nociva. In tal caso, il Sindaco con ordinanza d'urgenza ai sensi dell'art. 55 del T. U. comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, ne ordina la distruzione.

Quando non subentri la competenza dell'Autorità giudiziaria il Sindaco può ordinare nei congrui casi, la distribuzione delle cose sequestrate ad Istituti di beneficenza.

Nel verbale suddetto vengono descritte anche le sostanze soggette di essere nocive che, sottoposte a sequestro provvisorio, chiuse e suggellate, vengono prelevate in campioni, ai sensi delle leggi e disposizioni relative per essere analizzate od esaminate dal Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

Nei casi suddetti, il Sindaco adotta gli opportuni provvedimenti affinché le sostanze soggette non siano smerciate.

Le disposizioni del presente articolo si applicano quando non subentrino le speciali norme di legge di cui all'art. 162.

ARTICOLO 242

Piante officinali ed erboristeria

Le piante officinali spontanee soggette alle disposizioni della legge 6 gennaio 1931, n. 99 e del relativo regolamento 19 novembre 1931, n. 1793, sono quelle comprese nell'elenco di cui al R. D. 26 maggio 1932, n. 772. Esse non possono essere raccolte senza la carta di autorizzazione da rilasciarsi dal Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario. Il diploma universitario di erborista conferisce l'autorizzazione a coltivare e raccogliere piante indigene ed esotiche nonchè alla preparazione industriale di esse. Il diploma dev'essere registrato presso l'ufficio sanitario, in cui l'erborista intende svolgere la sua attività.

ARTICOLO 243

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della G.P.A. sentito il Consiglio provinciale sanitario. Dopo l'approvazione esso dovrà essere affisso per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune. Esso abroga ogni precedente disposizione regolamentare del Comune.

ARTICOLO 244

Norme integrative

Per quanto non è previsto nel presente regolamento si applicano le norme vigenti.